



Comune di Sarroch

Provincia di Cagliari

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Via Siotto, 2 – Tel 07090926270 FAX 07090926288 E.MAIL tomasina.mulvoni@comune.sarroch.ca.it
Pec serviziosocialesarroch@pec.it

Procedura aperta, ai sensi degli artt.20,65,68,83 e 225 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di gestione del NIDO D'INFANZIA - CIG Z1318CD48C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEDA TECNICA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto della presente gara la gestione del Nido d'infanzia meglio descritto nell'allegata Scheda Tecnica che fa parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Il servizio rientra tra quelli previsti dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006.

La gestione del servizio in argomento dovrà comprendere tutti gli interventi necessari al suo ottimale funzionamento, secondo le modalità del presente capitolato e dell'offerta tecnica proposta dalla ditta concorrente in sede di gara, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 23/2005, dal D.P.G.R. n. 4 del 22 luglio 2008, dalla Deliberazione G.R. n. 28/11 del 19.06.2009.

Il servizio si svolgerà sotto il diretto controllo del Comune, il quale ne ha la piena titolarità.

ART. 2 - MODALITÀ DI APPALTO

L'appalto sarà affidato con procedura aperta, mediante aggiudicazione con il criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di aggiudicazione, con interruzione durante il mese di agosto. Alla scadenza il rapporto si intende risolto.

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune di Sarroch qualora il Servizio risultasse, a giudizio motivato del Comune stesso, eseguito in maniera non soddisfacente.

L'aggiudicatario è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a dare corso immediato al servizio anche in pendenza di stipula del contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo e ad eseguire altresì il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato e senza riserva alcuna; in caso di mancata stipula/efficacia del contratto l'impresa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

ART. 4 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari a € **39083,21** (I.V.A. e oneri di sicurezza inclusi), per un costo orario di € **20,78** (IVA esclusa) per un monte ore totale presunto di 1695 per gli assistenti all'infanzia con funzioni educative.

Nell'importo sono compresi i materiali per le spese di gestione del Servizio (a titolo esemplificativo, prodotti igienici, materiale di facile consumo, ecc).

Nei corrispettivi si intendono compensati tutti gli oneri per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. Da tali corrispettivi verrà detratto il ribasso offerto.

ART. 5 - IMPORTO EFFETTIVO DELL'APPALTO

L'importo effettivo dell'appalto verrà determinato in base ai corrispettivi orari, che verranno offerti in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e all'eventuale utilizzo delle somme di ribasso residue.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, articolare il monte ore delle diverse figure professionali in relazione alle esigenze del servizio. Saranno pagate esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestate.

ART. 6 - PERSONALE

Tutte le prestazioni del presente Capitolato (**Scheda Tecnica compresa**) dovranno essere erogate dalla Ditta aggiudicataria mediante l'impiego di operatori nella misura e con le qualifiche professionali richiesti, secondo il quadro organico indicato nella Scheda Tecnica allegata al presente atto.

L'ente gestore del servizio deve indicare nominativamente il personale impiegato ed è tenuto a presentare per ciascuno degli operatori il curriculum vitae. Inoltre, in caso di integrazione di nuovo personale, durante il periodo di validità della convenzione, la ditta dovrà comunicare i nominativi ed allegare i relativi curricula inviandoli al Servizio sociale del Comune.

È responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale nonché dell'idoneità psicofisica all'espletamento del servizio del personale impiegato ed è tenuto a sostituire a semplice richiesta, che nei casi urgenti può essere comunicata verbalmente, gli operatori ritenuti inadeguati dagli organi tecnici del Servizio Sociale Comunale al compito specifico.

Al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio, in caso di cambio di gestione e in qualunque momento questo avvenga (sia a seguito di aggiudicazione dell'appalto sia durante il periodo contrattuale per una delle motivazioni indicate nel presente capitolato), in ottemperanza a quanto disposto dal CCNL delle Cooperative Sociali, la Ditta subentrante si impegna ad assumere nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della ditta cessante, il personale in servizio, sia in rapporto di lavoro dipendente sia in convenzione, della ditta uscente.

Tale condizione, parimenti, verrà posta in essere qualora il personale si renda disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, salvo eventuali dimissioni e salvo che lo stesso sia risultato non idoneo sulla base di documentazione e accertata valutazione dell'operato trascorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esprimere parere favorevole e di richiedere informazioni e credenziali relative agli operatori proposti dalla ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per i servizi e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire una continuità degli stessi e di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio.

L'aggiudicatario è obbligato, in caso di astensione totale o parziale da parte dei propri operatori, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità dei servizi assunti, adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni dell'Ente.

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione definitiva o temporanea (per ferie, malattia, permessi, ecc.) di taluno degli operatori, la Ditta dovrà darne avviso immediato per eventi impreveduti e con dovuto anticipo negli altri casi.

La sostituzione dovrà avvenire con l'impiego di personale con i requisiti e le modalità di cui al presente Capitolato, previo assenso da parte dell'Ente appaltante. A tal fine, prima della sostituzione, la Ditta dovrà comunicare per iscritto al Servizio Sociale i nominativi ed i curricula del personale proposto in sostituzione.

Il Comune potrà disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti.

Nel caso si verificassero abbandono o mancata effettuazione anche parziale del servizio o inadempimenti etico professionali o negligenze gravi da parte dei singoli operatori impiegati nell'espletamento del servizio oppure nel caso di comportamento scorretto nei confronti degli utenti e/o del personale, la Ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente adottare gli opportuni provvedimenti anche, all'occorrenza o su richiesta dell'amministrazione, mediante l'esclusione dal servizio degli operatori interessati; qualora la Ditta non assolvesse a tale adempimento, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di intervenire con sanzioni, o altri provvedimenti che riterrà opportuni, nei confronti della Ditta.

È a carico della Ditta aggiudicataria ogni obbligo discendente dalla normativa vigente e futura in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro.

Il personale dovrà essere in regola con la normativa sanitaria vigente. A richiesta dell'Amministrazione, la Ditta dovrà fornire la relativa documentazione.

La Ditta si impegna, inoltre, ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato d'appalto.

La ditta è tenuta, inoltre, all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. N. 626/94 e s.m.e i. e dovrà ottemperare pertanto alle norme relative alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi e dispositivi di protezione individuali in relazione alle attività svolte.

Dovrà altresì ed in ogni caso adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Eventuali sanzioni per inadempimenti derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico dell'affidatario, salvo in ogni caso la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione delle penalità previste dal presente appalto.

La Ditta si impegna ad applicare al Personale le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di settore e ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di lavoro, nonché a rispettare le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica.

ART. 7 – CODICE DEONTOLOGICO DEL PERSONALE

Nell'espletamento del Servizio, il personale dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato e attuare gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

Il personale dovrà, inoltre:

- ◆ Osservare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e garantire l'assoluta riservatezza verso l'esterno sugli utenti, nel pieno rispetto della loro dignità e della loro autodeterminazione, e su tutto quanto concerne l'espletamento dello stesso restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale;
- ◆ Mantenere un comportamento serio, riguardoso e corretto nei riguardi degli utenti, nei confronti del personale e degli Amministratori dell'Ente affidatario e di qualunque altro operatore o persona con cui vengono in contatto per ragioni di servizio;
- ◆ Tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti del servizio;
- ◆ Seguire il principio della piena collaborazione con ogni altro operatore, ufficio e struttura con cui vengono in contatto per ragioni di servizio;
- ◆ Rispettare con la massima diligenza e professionalità le direttive generali impartite dall'Ente e le indicazioni fornite dallo stesso in merito ad orari, interventi e prestazioni; saranno a carico della Ditta le ore svolte al di fuori degli interventi indicati dall'Ufficio Servizi Sociali;
- ◆ Collaborare con il Servizio Sociale del Comune nell'organizzazione di attività diverse e/o di interventi atti a coinvolgere attivamente gli utenti.

E' fatto divieto assoluto al personale della Ditta richiedere e/o accettare compensi, di qualsiasi natura, dagli assistiti o loro parenti per le prestazioni effettuate in nome e per conto del Comune e comprese negli orari di lavoro con lo stesso concordati.

La Ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e se del caso, a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, non conservi una condotta irreprensibile e disattenda le prescrizioni sopra indicate e tutte le altre contenute nel presente capitolato.

Periodicamente ed ogni qualvolta le situazioni lo richiedano, vengono concordati incontri con il Coordinatore, e/o il Referente della Ditta, e il Referente del Servizio Sociale Comunale.

All'occorrenza detti incontri potranno essere estesi a tutto il personale che svolge l'attività lavorativa.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione dei servizi mira a garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti al cittadino/utente, nonché del soggetto fornitore, nella prospettiva di un miglioramento continuo.

L'aggiudicataria dovrà assicurare un livello operativo in linea con gli obiettivi dei Servizi, nell'intento di garantire la piena soddisfazione dei bisogni espressi dai destinatari degli stessi.

La direzione e la supervisione generale del servizio competono al Servizio Sociale Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di definire l'organizzazione dei servizi con l'aggiudicataria al momento della definizione del contratto.

La gestione delle attività oggetto del presente appalto deve essere programmata a cura dell'aggiudicataria, mentre l'Amministrazione comunale mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica, valutazione e controllo di ogni servizio, a cui provvede con proprio personale tecnico addetto al Servizio Sociale.

In particolare resta di competenza comunale:

- la determinazione degli indirizzi programmatici, delle finalità e dei contenuti del Servizio oggetto del presente appalto;
- gli orari di attuazione, le prestazioni da erogare, i criteri e le modalità per le ammissioni e dimissioni degli utenti;
- la contribuzione utenza.

La ditta riceverà dal Servizio Sociale del Comune ogni informazione sui seguenti aspetti:

- programmi generali di intervento nei diversi servizi;
- variazioni di presenze e programmi.

Al Servizio Sociale Comunale, oltre a quanto indicato, compete la decisione in ordine alle ammissioni, sospensioni e/o cessazioni del servizio in favore degli utenti, l'esame della situazione, la supervisione, il coordinamento e la costante verifica e valutazione del servizio, degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti.

L'Assistente Sociale Comunale è il referente degli operatori del servizio per tutte le problematiche socio-assistenziali e familiari degli utenti in carico, nonché la figura professionale direttamente incaricata per tutto quanto attiene all'oggetto del presente appalto. Nello svolgimento delle proprie funzioni, essa potrà avvalersi della collaborazione di altri operatori.

ART. 9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E DEGLI OPERATORI

La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il Servizio con impegno, serietà, diligenza, correttezza, professionalità e riservatezza, così come indicato per il personale.

- La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere le funzioni e i compiti relativi al servizio garantendo in particolare:
- funzionalità, flessibilità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- elevata qualità determinata anche dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- continuità assistenziale determinata da una presenza costante degli operatori;
- collegamento, integrazione e collaborazione con gli altri servizi attivati dal Comune o da altri soggetti, pubblici o privati, autorizzati dall'Amministrazione; a tal fine gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno partecipare agli incontri fissati dal Servizio Sociale del Comune, finalizzati al coordinamento ed alla unitarietà degli interventi complessivi e dei servizi.

La Ditta si impegna ad assicurare la partecipazione degli operatori agli incontri con il Referente individuato dal Servizio Sociale Comunale per l'analisi congiunta dei casi, la messa a punto di eventuali variazioni al Piano delle attività programmate, per garantire uno scambio costante di informazioni che assicuri la massima efficacia delle prestazioni.

Gli operatori dovranno pertanto garantire l'osservanza dei piani di lavoro, la partecipazione agli incontri di programmazione e di verifica del lavoro svolto e a tutte quelle iniziative mirate alla conoscenza dei bisogni dell'utenza e all'individuazione delle risorse disponibili per la programmazione delle attività del servizio (documentazione del lavoro svolto, raccolta di informazioni su bisogni e risorse, segnalazione di eventuali situazioni di difficoltà personale e/o ambientale che richiedono interventi esterni).

L'aggiudicataria, a tal fine, dovrà assicurare il costante monitoraggio dei casi seguiti con l'osservazione periodica e sistematica anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, emotivo, familiare e sociale, così da poter segnalare prontamente l'evento e consentire, se opportuno, l'attivazione di altri servizi e l'intervento di altri operatori.

L'attività di monitoraggio dovrà essere improntata anche alla rilevazione di altre situazioni di bisogno, individuali e collettive; ad una lettura socio-culturale del territorio da fornire al Servizio Sociale per l'eventuale predisposizione di ulteriori servizi

La Ditta si impegna, inoltre, a garantire ai propri operatori la massima informazione circa le norme generali del presente Capitolato e le modalità di svolgimento specifiche del servizio nel quale verranno impegnati in base anche al Progetto di Gestione presentato, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato.

La ditta è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del servizio fornito ed ha l'obbligo pertanto di vigilare in merito all'operato ed al comportamento dei propri operatori.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano obiettivamente pregiudicarne o impedirne il regolare adempimento, nonché ogni evento straordinario riguardante l'andamento del servizio e le eventuali difficoltà di rapporti fra utente e operatore.

La Ditta, inoltre, deve:

- sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione e responsabilità che possano esserle intentate da terzi, sia per mancato adempimento degli obblighi contrattuali sia per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi;
- assicurare quotidianamente la presenza, per tutta la durata dell'appalto, di personale in numero non inferiore a quanto previsto dal presente capitolato e provvedere alla sostituzione del personale assente; non è ammessa alcuna giustificazione per la carenza di personale in servizio, rimanendo stabilito che l'impresa appaltatrice deve comunque provvedere all'effettuazione del servizio descritto nel presente capitolato e allegato;
- segnalare immediatamente al responsabile del servizio sociale comunale tutte le situazioni che possano generare pericolo per l'incolumità di terzi e adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità stessa del personale addetto ai servizi e dei terzi, nel rispetto delle leggi vigenti;
- conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali di settore
- collaborare con l'Ufficio Servizi Sociali nella predisposizione di correttivi e migliorie che si rendessero necessari per il miglior funzionamento dei servizi;
- vigilare sul buon funzionamento dei servizi offerti assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi.

Oltre alle norme del presente capitolato, la ditta deve osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia, comprese le disposizioni dell'Ente.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo

del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l'esclusione di ogni diritto derivante nei confronti del Comune medesimo ed ogni indennizzo.

ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese relative al personale ed ai relativi oneri diretti e riflessi. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, la Ditta è tenuta a fornire i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle prestazioni garantendone la sicurezza, la qualità e l'efficacia.

La Ditta appaltatrice, inoltre, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi di strumenti ed attrezzature che consentano di realizzare economie nei tempi di lavoro e migliori risultati di esecuzione, ma l'acquisto degli stessi sarà a totale suo carico.

ART. 11 - ORARIO DI SERVIZIO

Il servizio si intende espletato tutti i giorni feriali per n. 6 ore, secondo l'orario da concordare con il Servizio Sociale che dovrà approvarlo.

Il servizio di gestione del Nido d'Infanzia disciplinato dal presente capitolato è servizio pubblico.

È fatto assoluto divieto alla Ditta di sospendere o interrompere le prestazioni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salvo casi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della Ditta.

Per la sospensione o l'interruzione di tale servizio, la Ditta sarà responsabile in base all'art.331 del codice penale, oltre all'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e si avrà la risoluzione automatica del contratto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 12 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE

La Ditta appaltatrice deve indicare, in sede di gara, un Responsabile della gestione al quale l'Amministrazione Comunale farà recapitare ordini e disposizioni per la buona esecuzione del servizio stesso.

Le comunicazioni fatte al responsabile della gestione si considerano come fatte personalmente al legale rappresentante della ditta appaltatrice; in caso di cambiamento del responsabile della gestione, la ditta è tenuta a comunicare il nuovo nominativo al Comune.

Il Responsabile della gestione dovrà dare al personale addetto ai servizi tutte le disposizioni e gli ordini che riceverà dall'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il puntuale e corretto assolvimento degli stessi.

ART. 13 - CONTROLLO E VIGILANZA

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di indirizzo, di controllo e di vigilanza, avvalendosi anche dell'operato del responsabile della gestione, in merito:

- all'andamento e al grado di soddisfacimento delle necessità degli utenti
- al rispetto degli orari e delle prestazioni di servizio stabilite
- alla corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni
- al regolare e buon svolgimento del servizio erogato
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive
- alla qualità e conformità delle prestazioni a quanto stabilito nel presente capitolato, nell'allegata Scheda Tecnica e nel progetto di Gestione proposto dalla Ditta.

Pertanto, è fatto obbligo alla Ditta consentire ed agevolare le ispezioni e ogni altra forma di verifica e controllo effettuati dal personale del Servizio Sociale Comunale anche nella sede di lavoro e di espletamento dei servizi in qualunque momento e senza preavviso, al fine di verificare lo stato e le modalità di attuazione dei servizi medesimi ed eventualmente di disporre i provvedimenti più opportuni e utili all'adeguamento degli interventi.

Nel caso si verificassero inadempienze di singoli operatori, l'Ente informerà la Ditta affinché adotti i provvedimenti necessari.

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto d'appalto dopo aver accertato violazioni alle suddette norme.

La Ditta ha l'obbligo di predisporre efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni la ditta dovrà rendere conto al Comune, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune e gli operatori addetti all'espletamento delle prestazioni assunte dalla ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare ed applicare nei confronti dei lavoratori tutte le disposizioni di legge, vigenti e future, in materia di rapporti di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato, comunicando all'Amministrazione i corrispettivi determinati e le modalità di pagamento; è tenuta, altresì, all'osservanza di tutte le altre disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica e di quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dell'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme dovute e non ancora versate alla Ditta senza che la stessa possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento danni.

È a carico della ditta il pagamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro.

La Ditta aggiudicataria è pertanto responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa amministrazione committente e comunque si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione appaltante da ogni conseguenza.

Il Comune rimane comunque del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'Appaltatore e gli operatori incaricati di effettuare il servizio ed è sollevato da qualsiasi responsabilità penale e civile per i rapporti intercorrenti tra la ditta stessa e gli operatori addetti al servizio dell'appalto.

La ditta è unica responsabile dei danni e degli infortuni al personale, rimanendo l'Amministrazione Comunale esente da qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale.

ART. 15 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ

La Ditta aggiudicataria è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi del presente appalto, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

All'atto della formale stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere a produrre apposita ed idonea polizza assicurativa per l'aggiudicataria stessa, per il personale e per gli utenti a copertura della responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato, nonché idonea assicurazione a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale, da tirocinanti o da volontari operanti nel servizio.

La ditta esonera espressamente il Comune e il personale comunale preposto alla verifica del servizio da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, sinistri o altro anche in itinere a persone e/o cose, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. Il Comune e il proprio personale rimangono pertanto esentati da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta è inoltre responsabile del buon andamento dei servizi a lei affidati e delle passività in cui l'Ente dovesse incorrere per l'inosservanza di obblighi facenti carico a lei e agli operatori da essa impiegati. dell'impresa aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.

ARTICOLO 16 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione Provvisoria Per partecipare alla gara è richiesta, **a pena di esclusione**, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta di cui ai sensi dell'art. 75 e dell'art.113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (due percento/00) dell'importo complessivo dell'appalto e, pertanto, ammonta ad euro **744,44 (settecentoquarantaquattro/44)**

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) e, pertanto, ammonta ad **Euro 372,21 (trecentosettantadue/21)** per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 di cui all'art. 75 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all'originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio e allegando copia di un documento di identità valido del sottoscrittore).

Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

L'offerta deve essere, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario.

Cauzione definitiva: 10% dell'importo totale netto di aggiudicazione ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

La cauzione definitiva:

- deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve avere scadenza non anteriore a quella dell'intera durata del contratto;
- deve prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo in capo all'aggiudicatario del pagamento di premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso aggiudicatario obbligato consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione;
- deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari per qualsiasi controversia possa insorgere tra le parti;
- deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante l'esecuzione del servizio, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata.

La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. In caso di ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs. n. 231/2002.

ARTICOLO 17 – PAGAMENTO PRESTAZIONI

A fronte delle prestazioni effettuate, il Comune erogherà i compensi spettanti in base alle ore effettivamente svolte secondo le risultanze della gara d'appalto.

Il pagamento avverrà mensilmente a presentazione di regolare fattura.

Al fine di consentire la verifica di conformità della regolarità della prestazione, la Ditta aggiudicataria prima dell'emissione della fattura elettronica dovrà richiedere l'ATTESTAZIONE di conformità al Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Per il rilascio dell'attestazione di conformità, la Ditta dovrà presentare al Responsabile del Settore Servizi Sociali la documentazione tecnica prevista nella Scheda Tecnica del presente Capitolato, le quali costituiscono condizione indispensabile per la liquidazione.

Il pagamento di ogni singola fattura, nella quale dovranno essere **riportati obbligatoriamente il numero dell'impegno di spesa e il CIG, corredata dall'attestazione di conformità**, avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento al Protocollo generale dell'Ente.

ART. 18 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva il diritto di modificare, durante la vigenza contrattuale, le diverse parti del presente contratto al fine di conformarlo a disposizioni di legge e a direttive regionali.

L'Amministrazione, in relazione ad esigenze o circostanze sopravvenute valutate dal Servizio Sociale del Comune e in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione il numero degli utenti e/o le ore del servizio, nonché di estendere o diminuire il servizio oggetto del presente appalto, alle stesse condizioni del contratto sottoscritto.

Alla variazione seguirà, in sede di liquidazione, una automatica e corrispondente rideterminazione, in aumento o in diminuzione, del compenso complessivo dovuto, senza alcuna variazione del prezzo orario contrattuale.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di apportare variazioni delle prestazioni, modifiche e adeguamenti (anche mediante richiesta di altre figure professionali oltre quelle indicate nella Scheda Tecnica allegata al presente capitolato, sulla base di nuove o diverse esigenze) al servizio in oggetto e alle modalità attuative dello stesso, sulla base di variazioni nella normativa vigente, nei regolamenti comunali e nelle disposizioni regionali in materia e/o qualora si verificano situazioni particolari, non previste nella convenzione, o vi siano esigenze diverse rilevate dal Servizio Sociale Comunale.

La ditta dovrà prestare il servizio nel rispetto delle variazioni, modifiche e adeguamenti di cui al presente articolo (senza che ciò comporti una nuova formale stipula contrattuale), anche conformando se necessario il numero degli operatori impegnati, a decorrere dalla data comunicata dall'Amministrazione, senza che ciò dia luogo in alcun caso a rimborso o indennità di qualunque genere.

Per l'appalto del servizio previsto dal presente capitolato, la ditta non potrà richiedere una maggiorazione del corrispettivo.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare al medesimo aggiudicatario sia servizi complementari sia nuovi servizi, nel rispetto delle disposizioni normative. In tal caso, si provvederà di comune accordo fra le parti a stabilire l'ulteriore corrispettivo spettante alla ditta aggiudicataria e stipulare apposito contratto integrativo.

Inoltre, qualora ne fosse valutata l'opportunità, l'Amministrazione, in accordo con la ditta aggiudicataria, può richiedere di integrare la gestione del servizio del presente appalto con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare.

ART. 19 - CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicataria e di fallimento della stessa.

ARTICOLO 20 – PENALITÀ

In caso di inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al presente Capitolato e di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale:

- da € 200,00 (duecento) e € 300,00 (trecento), per ogni giorno di ritardo per mancate sostituzioni del personale debitamente comprovate e documentate o per ogni giorno di inadempienza;
- da € 150,00 (centocinquanta) a € 2.500,00 (duemilacinquecento) seconda della gravità o della frequenza delle contestazioni.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo PEC o fax, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA

Il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 20 si riserva la facoltà di chiedere, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
- c. sospensione o interruzione, anche parziale, del servizio, con esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- d. ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- e. abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, allorquando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- f. perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- g. l'aver subappaltato il servizio assunto;
- h. la sostituzione degli operatori con altri operatori non in possesso dei requisiti necessari;
- i. l'aver contestato alla ditta per tre volte, a mezzo Pec o fax, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.

ARTICOLO 22 - CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria è obbligata, entro 10 giorni dalla lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva, a stipulare il contratto che avrà luogo nella forma pubblico-amministrativa. A tal fine dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, nel termine che sarà indicato e previa presentazione della necessaria documentazione richiesta, nella sede del Comune di Sarroch.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa (diritti di segreteria, registro, bolli, quietanze), nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore, il quale assume a suo completo ed

esclusivo onere tutte le imposte e tasse inerenti l'appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Allorquando la Ditta non stipuli e/o non affronti le spese inerenti e conseguenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Conseguentemente il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella graduatoria del pubblico incanto, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel contempo effettuate.

ARTICOLO 23 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo derivante dall'offerta in sede di gara è da intendersi impegnativo ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza impreveduta e imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.

ARTICOLO 24 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie del presente capitolato e convenute nel contratto, operano nel pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente procedimento, prima della stipula della Convenzione, qualora se ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo le Ditte partecipanti alla procedura di gara, possano vantare dei diritti nei confronti del Comune di Sarroch.

ARTICOLO 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio al Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

SCHEDA TECNICA GESTIONE NIDO D'INFANZIA

Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo e sociale, rivolto ad un massimo di 26 minori di età compresa fra i 12 mesi e i 36 mesi, che persegue i seguenti obiettivi:

1. integrare l'azione educativa della famiglia, collaborando con essa al fine di garantire al bambino e alla bambina un corretto ed armonico sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
2. favorire i processi di socializzazione ed integrazione del bambino nel contesto sociale, garantendogli una efficace e costante assistenza affettiva e psico-pedagogica;
3. offrire alle famiglie un sostegno per la conciliazione dei tempi lavorativi e per lo svolgimento delle funzioni educative nonché sostenerle nella cura dei figli e nelle loro scelte educative
4. prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale;
5. garantire un adeguato inserimento dei minori in difficoltà e/o appartenenti a famiglie portatrici di problematiche sociali;
6. garantire una struttura aperta all'ambiente svolgendo nell'ambito della Comunità un'azione di consulenza, sostegno educativo e formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia;
7. promuovere la continuità educativa, raccordandosi in particolare con la Scuola Materna.

PRESTAZIONI

Le prestazioni che la Ditta dovrà garantire si ispirano alla L.R. 23/12/2005, n. 23, alla Deliberazione G.R. n. 28/11 del 19.06.2009, e tengono conto delle mansioni definite per la figura professionale richiesta.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire le prestazioni di seguito specificate:

Assistenti all'infanzia con funzioni educative

- cura lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del minore;
- collabora con i genitori sostenendoli nel loro compito educativo;
- collabora con il coordinatore nella programmazione e nel coordinamento delle attività didattiche e educative, nonché nella verifica dei risultati;
- compila le schede osservative dei bambini, avvalendosi quando necessario della consulenza del Pedagogista, dello Psicologo e del Pediatra;
- presta continuo servizio al gruppo di minori affidato curandone le relazioni affettive, lo sviluppo delle capacità espressive, comunicative e socializzative, l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione e quanto necessario per uno sviluppo psico-fisico-affettivo ottimale;
- collabora con gli operatori sociali del territorio che hanno in carico il minore in difficoltà;
- collabora con il Servizio di Pediatria di Comunità, rispettandone le indicazioni e partecipando agli incontri tematici organizzati dal servizio stesso;
- Rispetta e fa rispettare il Regolamento sanitario.

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Il personale dovrà curare la seguente documentazione:

- **Diario delle attività** dell'educatore;
- **Registro delle presenze** dei bambini e degli operatori;
- **Fascicoli personali di ciascun bambino** nei quali saranno conservati tutti gli atti e i documenti necessari al miglior espletamento del servizio a favore degli stessi;
- **Schede di osservazione dei bambini**, avvalendosi quando necessario delle figure professionali specialistiche (medici del Servizio di Pediatria di Comunità, Pedagogista, psicologo, Assistente Sociale, ecc.);
- Presentazione di un **prospetto riepilogativo mensile** con l'indicazione delle prestazioni e delle ore complessive e giornaliera effettivamente svolte (specificando l'ora di inizio e di fine intervento) da ciascun operatore;
- **Programmazione educativa** da predisporre e presentare all'Ufficio Servizi Sociali Comunale;
- A cadenza mensile e al termine del contratto, la ditta dovrà produrre una **relazione** da trasmettere al Servizio Sociale nella prima settimana del mese successivo al periodo a cui si riferisce, in cui si riportino le attività svolte; in essa inoltre dovrà essere riportata una valutazione complessiva sull'andamento del servizio stesso, sugli interventi ed attività realizzati, sui risultati attesi e conseguiti, sulle carenze e difficoltà riscontrate con l'indicazione di eventuali proposte e suggerimenti che si suggerisce di apportare, previo consenso dell'Assistente Sociale, per il miglioramento della gestione corrente; relazione trimestrale sull'andamento del Servizio da trasmettere al Servizio Sociale

PERSONALE:

Il personale impiegato nella gestione del Nido d'Infanzia oltre ad essere in possesso di adeguati titoli di studio e di servizio, dovrà essere dotato di maturità individuale, disponibile al lavoro di gruppo e molto motivato verso i bambini ed il lavoro di cura ed educativo.

Il Servizio di gestione del Nido d'Infanzia dovrà essere garantito dalle seguenti figure professionali previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009 e ss.mm.ii.

- **N. 2 assistenti all'infanzia con funzioni educative** per n. 5 ore al giorno ciascuna Cat. C1 (CCNL Coop. Sociali);
- **N. 1 assistente all'infanzia con funzioni educative con un monte ore di n. 245 ore** Cat. C1 (CCNL Coop. Sociali);

Il personale educativo sopra citato (assistenti all'infanzia con funzioni educative) dovrà essere in possesso dei titoli previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009.

Nel periodo contrattuale il numero degli educatori è suscettibile di variazioni in aumento e in diminuzione, secondo i rapporti minimi educatore/bambini previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 28/11 del 19.06.2009, in relazione all'autorizzazione al funzionamento, al numero di sezioni richieste dall'Amministrazione in base agli iscritti e alle disponibilità di bilancio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il coordinamento del servizio ad apposita ulteriore figura professionale, esterna all'aggiudicataria, fatte salve le competenze dell'Assistente Sociale inerenti al presente appalto, al coordinamento generale del servizio e al proprio profilo professionale.

ORARIO

L'orario di apertura giornaliero del Nido d'Infanzia è di almeno 6 ore, tutti i giorni feriali; il servizio osserva la chiusura nei giorni festivi stabiliti dalla legge.

La chiusura straordinaria può avvenire esclusivamente per motivate necessità rilevate dal Servizio Sociale Comunale ed è disposta dal Sindaco.

Fasce orarie e calendario di apertura del servizio nonché il numero di utenti da inserire (nel rispetto dei limiti fissati dall'Autorizzazione al funzionamento) verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale, contemperando le esigenze delle famiglie con le risorse finanziarie disponibili.

MODALITÀ OPERATIVE

L'ammissione al servizio, la sospensione temporanea, le dimissioni o le eventuali modifiche sono valutate dal Servizio Sociale del Comune ed autorizzate dal medesimo.

STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALI

La destinazione e l'uso dei locali e delle attrezzature presenti negli stabili è di competenza dell'Assessorato ai Servizi Sociali e rimangono comunque disponibili per le attività programmate o promosse dallo stesso Assessorato.

L'apertura delle strutture verrà assicurata in orari concordati con il Servizio Sociale nel rispetto di quanto stabilito nella Programmazione del Settore Servizi Sociali Comunale.

Per la gestione del Servizio Nido d'Infanzia, il Comune di Sarroch concederà all'aggiudicatario la struttura ubicata nella via Raffaello, 5.

L'immobile di cui sopra, viene concesso, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova all'aggiudicatario, con la formula del comodato d'uso.

Il comodato si intende direttamente legato ai mesi di effettiva gestione del servizio da parte dell'aggiudicatario, come programmato dall'Amministrazione Comunale; in tali periodi, l'aggiudicatario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata e di tutto quanto in essa contenuto, sia di sua proprietà che di proprietà del Comune, e dovrà provvedere alla loro tenuta in efficienza per tutto il tempo di vita tecnica degli impianti.

Il personale del Comune all'uso autorizzato, può accedere alle strutture concesse in uso, accertare lo stato della stessa, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari secondo competenza.

È obbligato, qualora siano accertate anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

L'impresa è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente; con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.

La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

A tal fine si obbliga ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui al presente articolo da parte dei propri operatori e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere.

Il comodatario terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte in ottemperanza al presente appalto dai propri operatori all'interno delle strutture (la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività dei propri operatori e dagli utenti affidati, in relazione al servizio oggetto dell'appalto.

La ditta assume l'impegno a stipulare idonea assicurazione a copertura dei danni (compreso furto e incendio) alle cose, inclusi i beni mobili ed immobili di proprietà comunale, derivanti da fatto doloso o colposo dei propri operatori e degli utenti dei servizi, per ogni fattispecie dovranno essere specificati idonei massimali. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Ente alla stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio.

Tutti i danni a cose dovranno essere risarciti all'Amministrazione Comunale, qualora tali danni non siano risalenti alla responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dal Comune, l'Ente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo sulla liquidazione di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Sono vietate al Comodatario le utilizzazioni della struttura per usi diversi da quella di cui al presente allegato.

Nel caso in cui la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale ovvero tale evenienza avvenga per sospensione di erogazione del servizio su decisione dell'Amministrazione Comunale, il comodatario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune il quale, limitatamente a tali periodi, ne rientra in totale possesso e ne potrà disporre come meglio ritiene nel rispetto della normativa vigente.

Il comodatario assume a proprio carico le manutenzioni ordinarie, custodia e vigilanza dei locali, impianti ed attrezzature. I lavori di manutenzione ordinaria riguardano i pavimenti, la tinteggiatura degli spazi, gli infissi interni ed esterni, gli arredi, l'impianto di riscaldamento e gli apparecchi idrico-sanitari ed elettrici, salvo che le riparazioni non siano dovute a vetustà

Rimangono a carico del Comune le manutenzioni straordinarie e le spese relative alle utenze (luce, acqua, telefono), fatta salva la rivalsa sull'aggiudicataria per abusi e usi impropri.

Il contratto d'appalto potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, in caso di:

- a. violazione di quanto indicato nel presente articolo e delle norme che disciplinano il comodato d'uso;
- b. utilizzo dei beni oggetto del comodato per usi diversi.

Al termine del contratto, il comodatario si impegna a riconsegnare al comodante il bene completo, fatto salvo il normale deperimento conseguente all'uso concordato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare, nei periodi e negli orari di chiusura del Servizio innovativo per la prima infanzia, l'utilizzo della struttura e delle attrezzature ad altri soggetti che volessero utilizzarli per le stesse finalità.

Sarroch

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Tomasina Mulvoni